

EMERGENZA SANITARIA: PROPOSTE CONGIUNTE-

Le scriventi sigle sindacali si fanno coralmente promotrici della richiesta di modifica di alcune disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 - decreto “Cura Italia”, condivise con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’auspicio che le istituzioni possano cogliere la cogenza delle osservazioni formulate, in ossequio al principio di certezza del diritto, di legittimo affidamento e buona fede, sanciti dalla Costituzione e richiamati dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.

Intendiamo, in particolare, sottolineare che le integrazioni proposte intendono ripristinare equità di misura tra imprese e professionisti, minata dalla presenza nel decreto di numerose norme impropriamente dedicate ad una sola delle categorie produttive.

Ricordiamo infatti che, oltre che a rappresentare una significativa parte dell’economia del Paese, i professionisti non possono ricevere diverso ed inferiore trattamento rispetto ad altre categorie produttive, in ossequio ai principi di eguaglianza di matrice costituzionale e comunitaria.

In un momento come questo in cui si chiede ai professionisti, e segnatamente agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, uno sforzo interpretativo, divulgativo ed applicativo di norme di particolare complessità, cogenza ed urgenza, come quelle contenute nel decreto in esame, appare vieppiù necessaria la doverosa attenzione alla loro figura. Non chiediamo encomi, sicuramente fuori luogo in un momento di comune responsabilità, ma il costante rispetto di chi si adopera e contribuisce a garantire la continuazione del regolare funzionamento dello Stato.

Oltre alle proposte di emendamento sotto riportate, si richiede parimenti:

- la proroga complessiva dei termini previsti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

- l'istituzione di un tavolo di coordinamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, volto alla preventiva consultazione del Cndcec e delle associazioni sindacali nelle misure di interesse della categoria.

Si tenga conto, nei limiti di spesa inseriti nel Decreto Cura Italia:

- del diritto soggettivo maturato dai beneficiari, avuto altresì conto delle oggettive difficoltà operative;
- della necessaria prevalenza della sostanza sulla forma nell'interpretazione delle norme, in considerazione dell'emergenza in corso, evitando un'eccessiva burocratizzazione delle procedure.

Articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

| | |
|--|---|
| <p>1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo</p> | <p>Da riformularsi come da osservazioni</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo</p> <p>11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>4. Limitatamente ai periodi di trattamento</p> | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> | |
|--|--|

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Osservazioni:

Per equità si suggerisce di prevedere un tetto massimo dell’assegno ordinario di integrazione salariale pari all’indennità prevista per le imprese e per i lavoratori autonomi (artt. 27-28-44), anche al fine di per garantire la copertura di tutti i lavoratori.

La data del 23 febbraio 2020 deve essere sostituita con 11 marzo 2020 (con particolare riferimento al comma 8).

Articolo 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

| | |
|--|--|
| <p>1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui</p> | <p>1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore alla durata dell'emergenza stabilita con decreto governativo. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.</p> | <p>figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per le imprese che occupano fino a quindici dipendenti.</p> |
| <p>Commi da 2 a 8</p> | <p>INVARIATI</p> |

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

| | |
|--|--|
| <p>Commi da 1 a 8</p> | <p>INVARIATI</p> |
| <p>10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate</p> | <p>10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 può essere effettuata direttamente al datore di lavoro, che provvede a formalizzarla all'INPS in un arco temporale non superiore ai 3 mesi dalla ricezione.</p> |
| <p>Commi 11 e 12</p> | <p>INVARIATO</p> |

Osservazioni:

Per tutte le misure previste nell’articolo 23, nel testo recato dal decreto, risulta necessario effettuare una apposita richiesta da parte dei lavoratori, tramite accesso al portale INPS o avvalendosi di Istituti di Patronato.

Questi ultimi, come del resto gran parte degli altri soggetti produttivi italiani, non sono però in grado, allo stato, di assolvere a questa funzione, anche in ragione delle limitazioni dettate dal contenimento del rischio pandemico.

Nemmeno le disposizioni dettate nel successivo articolo 35 possono favorire la funzionalità del servizio, limitandosi a consentire la raccolta delle deleghe alla trasmissione delle istanze per via telematica. Per grandi concentrazioni di lavoratori - call center, industrie del settore privato – si renderebbe pressoché impossibile attivare il congedo nei tempi congrui rispetto all’emergenza e alle esigenze delle famiglie.

Si propone, perciò, la riformulazione dell’articolo, disponendo che la richiesta di congedo per gli effetti COVID 19 possa essere effettuata al datore di lavoro e successivamente formalizzata ad INPS in un arco temporale non superiore ai 3 mesi, regolarizzando istanza e temi di natura contributiva e retributiva in fase successiva al periodo più critico della crisi.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

| | |
|--|---|
| <p>1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di</p> | <p>1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 11 marzo 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità mensile, sino</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>marzo pari a 600 euro.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</p> | <p>alla cessazione dello stato di emergenza, pari a 600 euro.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>L'indennità non è cumulabile con analoghe provvidenze e con il possesso di redditi di lavoro dipendente superiori a 20.000 euro annui.</p> |
| <p>2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p> | <p>2.a INVARIATO</p> |
| <p>Comma 3</p> | <p>2.b L'indennità di cui al comma 1 può essere concessa anche sotto forma di credito d'imposta senza limite temporale di utilizzo e senza apposizione del visto.</p> |
| <p>Comma 3</p> | <p>INVARIATO</p> |

Osservazioni:

Il comma 2b deve essere applicato anche nei casi di cui all'art. 28.

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

| | |
|---|---|
| <p>1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> | <p>Da riformularsi come da osservazioni</p> |
| <p>Commi 2 e 3</p> | <p>INVARIATI</p> |

Osservazioni:

Nell'art. 28 devono essere compresi espressamente anche gli agenti ed i rappresentanti di commercio (ivi compresi i promotori finanziari), soci di Snc e soci accomandatari di Sas, nonché, in generale, tutti gli iscritti alle gestioni speciali in virtù del principio di equità: contribuisco, partecipo.

Si preveda un raccordo tra art. 27 con gli altri articoli che prevedono la medesima misura (artt. 28, 29, 30 e 38)

Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

| | |
|---|---|
| <p>1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della</p> | <p>Da riformularsi come da osservazioni</p> |
|---|---|

sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Osservazioni:

L'applicazione del comma 3 deve essere estesa anche a tutti gli enti tenuti all'adempimento.

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

| | |
|--|--|
| <p>1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.</p> | <p>1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo sono concordate con le Casse di Previdenza professionali cui può essere destinata quota parte del Fondo stesso.</p> |
|--|--|

| | |
|-------------|--|
| | Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui sopra hanno facoltà di anticipare tali somme su richiesta degli interessati, previa verifica della sussistenza dei requisiti e con le percentuali ed i limiti di reddito di cui all'art. 27 del presente decreto. |
| Commi 2 e 3 | INVARIATI |

Osservazioni:

È opportuna la previsione della possibilità di anticipazione delle erogazioni del Fondo.

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

| | |
|---|--|
| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. | 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti non oggetto di tutela economica da parte dello Stato. |
|---|--|

Osservazioni:

Si ritiene necessario eliminare il divieto di licenziamento per giustificato motivo relativamente ai dipendenti non oggetto di tutela economica da parte dello Stato.

La data del 23 febbraio 2020 deve esser sostituita con 11 marzo 2020.

Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

| | |
|--|---|
| <p>1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:</p> <p>a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;</p> <p>b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della</p> | <p>1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:</p> <p>a. l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, che autocertifichino, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea squilibri finanziari o carenze di liquidità, quale conseguenza diretta delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;</p> <p>b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| situazione economica equivalente (ISEE). | situazione economica equivalente (ISEE). |
| Commi da 2 a 4 | INVARIATI |
| 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. | INVARIATO |

Osservazioni:

Il beneficio non deve essere limitato solo alla misura percentuale del decremento del fatturato, ma riconosciuto anche in ragione di squilibri finanziari determinati dall'emergenza sanitaria.

Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

| | |
|---|--------------------------------------|
| L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: <i>Art. 44-bis</i> 1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della | Da riformularsi come da osservazioni |
|---|--------------------------------------|

cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate e dai rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in

| | |
|---|---|
| <p>credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:</p> <p>a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;</p> <p>b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.</p> | |
| <p>Comma 2</p> | <p>INVARIATO</p> |
| <p>3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con</p> | <p>Da riformularsi come da osservazioni</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.</p> | |
| <p>Commi da 4 a 6</p> | <p>INVARIATI</p> |

Osservazioni comma 1:

La norma necessità di cui all'art. 44 bis necessita di precisazioni di raccordo. Fino al mese di novembre 2020 le uniche componenti cristallizzate in dichiarazione sono quelle relative al 2018.

Occorrerebbe, per cui specificare:

- il riferimento alle perdite fiscali ed all'ACE riportate in avanti alla data del decreto;
- come debba essere gestito il magazzino delle perdite ovvero dell'ACE residui post conversione

Osservazioni comma 3:

Sulla base del comma 3 dell'articolo 55, inoltre, le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.

La stessa ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

In tal senso, la spettanza del credito sembrerebbe differita al periodo 2020.

Per garantire maggiore liquidità sarebbe opportuno garantire la spettanza al momento successivo alla cessione.

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole, medie imprese e lavoratori autonomi colpite dall'epidemia di COVID-19)

| | |
|--|---|
| 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. | Si tenga conto di quanto riportato tra le osservazioni. |
| 2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° | |

settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli

| | |
|---|--|
| elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. | |
| Commi 3 e 4 | |
| 5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. | |
| Commi da 6 a 12 | |

Osservazioni:

Stante l'inclusione dei professionisti della definizione comunitaria ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, si chiede che la stessa definizione di beneficiari sia adattata, per equità, nell'art. 57, ampliando di fatto anche tale misura ai professionisti e lavoratori autonomi.

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

| | |
|---|---|
| Comma 1 | INVARIATO |
| 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti: | 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti: |

| | |
|---|---|
| <p>[...]</p> <p>r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p> | <p>[...]</p> <p>r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nonché a tutti gli enti associativi di diversa natura che esercitino le medesime attività.</p> |
| <p>Commi da 3 a 5</p> | <p>INVARIATI</p> |

Osservazioni:

Il comma 2 lettera r) deve essere esteso anche agli altri enti associativi di diversa natura che esercitino le medesime attività.

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

| | |
|--|--|
| <p>1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p> | <p>1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Si sospendono altresì, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, i tempi e modi di utilizzo dei crediti tributari introdotte dal Decreto fiscale 2020, consentendo di utilizzare i crediti derivanti da dichiarazione dei redditi anche antecedentemente alla presentazione della dichiarazione.</p> |
| | <p>1.bis Si dispone la disapplicazione generalizzata per l'anno 2020 degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ed il rinvio dei termini previsti per gli stessi con riferimento all'annualità 2019 ai fini ISA.</p> |
| <p>2. Per i soggetti esercenti attività</p> | <p>2. Per i soggetti esercenti attività</p> |

| | |
|--|---|
| <p>d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> | <p>d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione dei versamenti contributivi attiene l'intero debito, comprensivo tanto della quota a carico del lavoratore che di quella del datore di lavoro, maturate ed operate sino al 31 maggio 2020;</p> <p>d) relativi alla tassa di vidimazione dei libri sociali. Sono, altresì, sospesi per il periodo indicato i pagamenti, anche rateali, di</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| | atti derivanti da attività di controllo, per liquidazione o accertamento, emessi dalle amministrazioni finanziarie. |
| Commi da 3 a 6 | INVARIATI |
| 7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio | 7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, da parte del sostituto d'imposta. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. |

| | |
|---|--|
| <p>2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> | |
|---|--|

Osservazioni:

La modifica del comma 1 è volta ad estendere la sospensione degli adempimenti tributari anche alle c.d. Certificazioni uniche (in scadenza il prossimo 31 marzo) e adempimenti inerenti la c.d. precompilata.

La sospensione deve concernere tutti i versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativa del periodo, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, ivi comprese le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e l’intero ammontare del debito contributivo del periodo.

La sospensione deve includere anche il versamento rateale degli avvisi irregolari 36-bis e controllo formale 36-ter Dpr 600/1973, prevedendo parimenti un termine più ampio dei 12gg attuali per l’invio delle fatture elettroniche.

Art. 65 (Credito d’imposta per immobili ad uso strumentale o commerciale)

| | |
|--|--|
| <p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> | <p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa e arte o professione, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, se pagato, di immobili ad uso strumentale o commerciale.</p> |
| <p>2. Il credito d’imposta non si applica ai</p> | <p>ABROGATO</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> | |
| <p>Comma 3</p> | <p>INVARIATO</p> |

Osservazioni:

La misura deve essere estesa anche ai professionisti oltre che a tutte le categorie economiche non attualmente ricomprese dal decreto compresi gli enti del terzo settore e gli enti sportivi, oltre ad essere estesa a tutte le tipologie di immobili in locazione da parte delle stesse categorie economiche quali capannoni, magazzini non solo C/1. Il comma 2 deve essere abrogato in quanto vi sono aree geografiche in cui, indipendentemente dalla loro noverazione nell'elenco di cui al DPCM dell'08/03/2020, è stato comunque impossibile garantire lo svolgimento delle attività a tutela della salute.

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

| | |
|---|---|
| <p>1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da</p> | <p>1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. | COVID-19 spetta una deduzione dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10%, per un importo non superiore a 50.000 euro. |
| Commi da 2 a 4 | INVARIATI |

Osservazioni:

Nell'articolo 66 del decreto, relativo alle agevolazioni fiscali per erogazioni liberali, nel caso di donazione da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa appare maggiormente efficace sostituire la detrazione con una deduzione in linea con quanto già previsto dall'art. 10, comma 1, lett.l-quater, TUIR.

La deduzione, soprattutto considerando aliquote marginali IRPEF significative in capo al donante, risulta maggiormente agevolativa e quindi rispondente all'intenzione incentivante della norma.

L'applicazione di una deduzione anche per le persone fisiche equiparerebbe, inoltre, tali soggetti alle società ed ai soggetti IRES, con evidenti vantaggi in termini di equità e semplicità.

In alternativa, si potrebbero proporre entrambe le misure (deduzione e detrazione) lasciando al donante la scelta del regime maggiormente efficace (in conformità peraltro con l'art. 83, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore).

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

| | |
|--|-----------|
| Commi da 1 a 3 | INVARIATI |
| 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, | ABROGATO |

| | |
|--|--|
| l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. | |
|--|--|

Osservazioni

Il comma 4 deve essere abrogato, poiché introduce una evidente disparità di trattamento ed integra una chiara lesione del principio di legittimo affidamento (considerando per di più che non è disposta la chiusura degli uffici della PA ma il mero rallentamento delle attività, da recuperarsi in smart working ove possibile ovvero con una dilazione di 2/3 mesi)

Si segnala, inoltre, il **difetto di raccordo fra gli artt. 67 e 83 - Accertamenti con adesione e termine per ricorrere**, con particolare riferimento all'istituto dell'accertamento con adesione.

In primo luogo, non è scontato che la procedura di accertamento con adesione di cui al DLgs. 218/1997 possa dirsi ricompresa fra le *“attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”*, i cui termini sono sospesi fra l'8 marzo e il 31 maggio ai sensi dell'art. 67 del decreto, stante il mancato richiamo della specifica disciplina dettata dal lgs 218/1997 in ordine agli istituti deflativi del contenzioso. Ad ogni buon conto, assumendo che anche l'istituto dell'accertamento con adesione possa essere ricompreso nel novero delle attività amministrative i cui termini sono sospesi, si registra un difficile coordinamento con l'art. 83 co. 3 del de, la quale statuisce che *“Fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”*.

Alla luce del tenore delle due norme, difatti, si rileva che (a) il termine di sospensione delle attività *“amministrative”* è pari a 84 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio), mentre (b) il termine di sospensione delle attività (processuali – *rectius*, notifica del ricorso) è pari a soli 38 giorni (dall'8 marzo al 15 aprile).

Ne consegue che è fondato il rischio che il termine di 90 giorni, entro il quale espletare la procedura di accertamento con adesione, possa spirare addirittura dopo quello di impugnazione dell'atto, con la conseguenza che – per prudenza – potrebbe rendersi

necessario notificare ante tempus il ricorso, rinunciando ad un certo numero di giorni da dedicare alla procedura deflattiva.

Si considerino i seguenti esempi:

Esempio 1 – Istanza di adesione presentata post periodo di sospensione

- **Avviso di accertamento notificato in data 15 gennaio 2020, con istanza di accertamento con adesione notificata il 1^ marzo 2020.**
- Il termine “ordinario” di 90 giorni per lo svolgimento della procedura di adesione, in assenza di sospensione ex art. 64, sarebbe spirato in data 30 maggio 2020 (90 gg. da 1^ marzo). In considerazione della sospensione dei termini “amministrativi” accordata dal Decreto fino al 31 maggio, il “nuovo” termine di 90 giorni scade il 22 agosto 2020.
- Il termine “ordinario” di 150 giorni per la notifica del ricorso, in assenza di sospensione ex art. 80, co. 3, sarebbe spirato il 13 giugno 2020. In considerazione della sospensione “processuale” dei termini di notifica del ricorso fino al 15 aprile, il “nuovo” termine di 150 giorni scade il 22 luglio 2020.
- **Il contribuente dovrà rinunciare a 30 giorni di procedura di adesione, se non vuole correre il rischio di lasciar spirare il termine per la proposizione del ricorso.**

Esempio 2 – Istanza di adesione presentata pre-sospensione

- **Avviso di accertamento notificato in data 1^ dicembre 2019, con istanza di accertamento con adesione notificata in data 21 gennaio 2020.**
- Il termine “ordinario” di 90 giorni per lo svolgimento della procedura di adesione, in assenza di sospensione ex art. 64, sarebbe spirato in data 20 aprile 2020 (90 gg. da 21 gennaio). In considerazione della sospensione dei termini “amministrativi” accordata dal Decreto fino al 31 maggio, il “nuovo” termine di 90 giorni scade il 14 luglio 2020.
- Il termine “ordinario” di 150 giorni per la notifica del ricorso, in assenza di sospensione ex art. 80, co. 3, sarebbe spirato il 29 aprile 2020. In considerazione della sospensione “processuale” dei termini di notifica del ricorso fino al 15 aprile, il “nuovo” termine di 150 giorni scade il 6 giugno 2020.
- **Anche in questo secondo caso, il contribuente dovrebbe “rinunciare” ad oltre 30 giorni di procedura di adesione, per non rischiare di lasciar spirare il termine per la proposizione del ricorso tributario.**

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

| | |
|---|--|
| <p>1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.</p> | <p>1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, oltre a comunicazioni emesse ex art. 36-bis DPR 600/1973 ed art. 54 DPR 633/1972 (c.d. liquidazione automatica) ovvero ex 36-ter DPR 600/1973.</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in 5 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159</p> |
| <p>Commi da 2 a 4</p> | <p>INVARIATI</p> |

Osservazioni

Deve essere concessa la rateazione del debito sospeso ed occorre abrogare l'ultima proposizione del comma 1, poiché introduce una evidente disparità di trattamento ed integra una chiara lesione del principio di legittimo affidamento.

Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

| | |
|---|-----------------|
| <p>1. I contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 36, effettuano alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> | <p>ABROGATO</p> |
|---|-----------------|

Osservazioni

La disposizione risulta priva di utilità e significatività, non comportando alcun beneficio, non essendo disposto alcun effetto migliorativo della posizione del contribuente, quale, ad esempio, una esclusione dalle liste selettive di accertamento ovvero una riduzione dei termini di accertamento.

Art. 83 (Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini dei procedimenti civili, penali, tributari e militari. Sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di Assise)

| | |
|--|--|
| <p>6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30</p> | <p>6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.</p> | <p>giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.</p> |
| <p>20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento</p> | <p>Da riformularsi come da osservazioni</p> |

| | |
|--|---|
| <p>di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.</p> | |
| <p>21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.</p> | <p>Da riformularsi come da osservazioni</p> |

Osservazioni:

Al comma 20 è stato espressamente previsto che “...*per il periodo...*” dal 9 marzo al 15 aprile 2020 “...*sono ... sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita ..., nonché di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie ...quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020*”. Ed ancora, al successivo comma 21° è stato previsto che “le disposizioni del presente articolo” (art. 83, appunto) “*in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni*

tributarie e alla magistratura militare”. Sarebbe opportuno prevedere all’interno dei due commi citati, ovvero in specifico ulteriore comma, una specifica estensione della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020 anche nei confronti di qualsiasi attività ed adempimento connesso alle procedure concorsuali ed esecutive, al fine di chiarire, anche in tale ambito, le misure prese. Tale conclusione è possibile soltanto dalla lettura congiunta del comma 2 dell’art. 83 (“*Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, ... in genere, tutti i termini procedurali*”) e della Relazione illustrativa dove viene indicato che “*...ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo),in genere Riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali...*”.

Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

| | |
|---|--|
| <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e</p> | <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.</p> <p>2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30</p> | <p>all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.</p> <p>2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive. | giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive. |
|--|--|

Osservazioni:

Ai fini del rispetto del principio di legittimo affidamento, è necessario prevedere che il termine suddetto sia al 31 maggio 2020, con opportuno raccordo con la sospensione prevista dall'art. 67.

Richiamando in questa sede le proposte congiunte formulate con nota del 10 marzo 2020, auspichiamo altresì l'introduzione di misure di ulteriore equità sociale, anche in forma di contributi di solidarietà, ed il differimento degli adempimenti connessi all'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.

Certi di un favorevole accoglimento, inviamo i nostri migliori saluti.

Roma, 25 marzo 2020

Maria Pia Nucera – Presidente ADC

Andrea Ferrari – Presidente AIDC

Marco Cuchel – Presidente ANC

Amelia Luca – Presidente ANDOC

Antonella La Porta – Presidente FIDDOC

Stefano Sfrappa – Presidente SIC

Giuseppe Diretto - Presidente UNAGRACO

Deborah Righetti – Vicepresidente UNGDCEC

Domenico Posca – Presidente UNICO